



Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea – FAQ

Aggiornamento al 26.10.2022

1.

D. Chi può richiedere il contributo *una tantum*?

R. Possono richiedere il contributo *esclusivamente* i Comuni sul cui territorio risulti presente, rispetto alla popolazione residente, un numero incidente di cittadini ucraini richiedenti e titolari di protezione temporanea, come indicato qui di seguito:

- a. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
- b. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- c. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- d. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

2.

D. A quanto ammonta il contributo?

R. Verrà ripartito tra i Comuni richiedenti un contributo forfettario *una tantum*, determinato sulla base del numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea ospitati sul territorio del Comune alla data di pubblicazione dell'ordinanza della Protezione civile (**3 ottobre 2022**) e comunicato ad Anci, con le modalità previste dalla predetta ordinanza, tenendo in considerazione il numero minimo di richiedenti per fasce di popolazione, come determinate nell'ordinanza n. 927.

3.

D. Come va calcolato il numero delle presenze sul territorio comunale?

R. Il numero delle presenze è dato dal numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea alla data della pubblicazione dell'Ordinanza della Protezione civile (**3 ottobre 2022**), in base ai dati a disposizione del Comune.

Con riguardo alla popolazione residente, il numero di abitanti di ciascun Comune viene considerato sulla base dei dati riportati nel censimento ISTAT relativo al 31/12/2020.

4.

D. Come si richiede l'accesso al contributo *una tantum*?

R. I Comuni interessati dovranno compilare il modulo allegato all'ordinanza n. 927 e reperibile al link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-927-del-3-ottobre-2022-0>



L'autodichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, senza alcuna modifica, necessariamente firmata digitalmente dal Sindaco. Il modulo dovrà poi essere inoltrato, esclusivamente tramite pec, all'indirizzo fondosocialeucraina@pec.anci.it perentoriamente entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in oggetto, ovvero **entro le ore 23.59 del giorno 16 novembre 2022.**

5.

D. Cosa accade se il Modulo è firmato da soggetto diverso dal Sindaco del Comune richiedente?

R. Il modulo firmato da soggetto diverso dal Sindaco del Comune richiedente non verrà preso in considerazione.

6.

D. Cosa accade se si trasmette il modulo oltre il termine stabilito?

R. Il termine è perentorio. Pertanto, i moduli ricevuti **oltre le ore 23.59 del 16 novembre 2022** non saranno presi in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

7.

D. Rilevano ai fini del calcolo della quota di contributo tutti i cittadini Ucraini richiedenti o titolari di protezione temporanea, o ci sono eccezioni?

R. Ai fini del calcolo della quota, rileva solo lo status di richiedente/titolare di protezione temporanea. Trattandosi di una misura a supporto dei servizi sociali dei Comuni, non incidono sulla misura altre condizioni soggettive, come ad esempio l'accesso a forme di assistenza alloggiativa, strutture di accoglienza, o altre misure di supporto ai singoli cittadini Ucraini.

8.

D. Il contributo è soggetto a vincolo di destinazione?

R. Il contributo è erogato allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta dei servizi sociali dei Comuni. Le risorse non sono da destinare necessariamente allo specifico target di utenza dei cittadini ucraini.

9.

D. A chi va trasmesso il modulo?

R. I Comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno inviarlo agli indirizzi pec indicati nel modulo di richiesta, e comunque sempre anche all'indirizzo pec fondosocialeucraina@pec.anci.it

10.

D. Il contributo deve essere rendicontato?

R. I Comuni determineranno l'uso e la destinazione nei capitoli specifici del bilancio comunale, attraverso delibera di giunta, una volta che il contributo sia stato assegnato. Non sono previste forme di rendicontazione specifiche.